

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta, aggiuntivo di un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta

(2003/C 45 E/09)

COM(2002) 509 def. — 2002/0249(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 17 ottobre 2002)

RELAZIONE

- 1) Uno degli obiettivi dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, entrato in vigore il 1° aprile 1971, è di rafforzare ed estendere la cooperazione al fine di intensificare e diversificare gli scambi commerciali e di liberalizzarli reciprocamente.
- 2) Tuttavia, tale accordo non comprende requisiti specifici che prevedano l'applicazione di metodi di cooperazione amministrativa alle disposizioni generali in esso contenute.
- 3) Al fine di aumentare la sicurezza delle dogane per gli scambi legittimi, le parti hanno ritenuto necessario aggiungere all'accordo un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
- 4) Su questa base si sono tenuti i negoziati tra la Commissione e Malta, che sono approdati a un protocollo siglato a La Valletta, assieme all'accordo in forma di scambio di lettere, nell'ottobre 2001.
- 5) Scopo del protocollo è di prevenire, individuare e reprimere, attraverso l'assistenza tra le autorità competenti delle parti interessate, le azioni contrarie alla legislazione doganale. Tale assistenza consiste essenzialmente nel trasmettere informazioni o documenti risultanti dalle inchieste svolte o nell'esercitare una vigilanza particolare su persone, merci, luoghi o mezzi di trasporto.
- 6) Il contenuto del protocollo è praticamente identico a quello del protocollo tipo messo a punto nel 1997 dal gruppo «Problemi economici» del Consiglio.
- 7) Qualora sorgano interrogativi riguardanti l'applicabilità del protocollo, le parti contraenti concordano di procedere a reciproca consultazione per risolvere eventuali differenze d'opinione. Tali consultazioni avranno luogo nel quadro del Comitato di cooperazione speciale istituito dal Consiglio di associazione.
- 8) È ora necessario procedere alla firma e alla conclusione di detto accordo. Il Consiglio è pertanto invitato a:
 - approvare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Malta, che aggiunge all'accordo di associazione un protocollo relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale;
 - designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per permettere la reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra le due parti, come prevede l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° aprile 1971, è necessario aggiungere un protocollo all'accordo.
- (2) A tal fine, la Commissione ha negoziato con Malta, a nome delle Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere.

- (3) Detto accordo deve essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta un protocollo relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona delegata alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo d'impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 1.

ACCORDO**in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta aggiuntivo di un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta***A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, . . .

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale aggiuntivo di un protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.

Il suddetto protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, forma parte integrante dell'accordo di associazione ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di tale scambio di lettere.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome della Comunità europea**B. Lettera di Malta*

La Valletta, . . .

Signor Ambasciatore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale aggiuntivo di un protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.

Il suddetto protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, formerà parte integrante dell'accordo di associazione ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica dell'espletamento delle necessarie procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.»

Con la presente, confermo l'accordo di Malta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per Malta

PROTOCOLLO

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamento adottata dalla Comunità o da Malta che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
- b) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati di carattere personale», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità amministrative delle Parti contraenti competenti per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità ogni informazione atta a consentirle di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata,

segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

- a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- b) dei luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) delle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) dei mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare i documenti o
- notificare le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
 - e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

- f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti a corredo della domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari di una Parte contraente debitamente autorizzati possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente debitamente autorizzati, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autentiche o altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autentiche. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità di Malta o di uno Stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo, o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li può fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge vigenti negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi promossi per l'accertamento di operazioni con-

trarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le Parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare, come prova, le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali di Malta e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta; e
- non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati

membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale istituito dal comitato speciale ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di associazione.
